

PROTOCOLLO tra ASL Sanluri e Idroterme Sardara srl per l'avvio di un progetto sperimentale ai sensi dell'art.13, lettera e-bis) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 sulla "Spending Review" e deliberazione Giunta Regionale 54/2 del 30 dicembre 2013

L'anno 2015, addì 13 del mese di marzo in Sanluri tra l'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri (di seguito denominata Azienda) con sede in via Ungaretti nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Maddalena Giua, da una parte

e

e la Struttura sanitaria IDROTERME SARDARA S.r.l. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in via Barone Rossi n° 55 – 09125 CAGLIARI e sede operativa in Loc. Santa Maria Is Acquas – 09030 SARDARA (VS), nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giovanni Corona, dall'altra

PREMESSO

Che l'art. 13, lettera c-bis), della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. "Spending Review"), stabilisce **"è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere"**;

La Legge Regionale 23 maggio 2013, n.12 recante **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)"** prevede all'art. 5, comma 54 uno stanziamento di euro 1.500.000 a favore del sistema termale sardo e destina euro 500.000 alle terme insistenti nel territorio della Provincia del Medio Campidano

che la Regione Sardegna con deliberazione n. 54/2 del 30/12/2013 autorizza le ASL ad utilizzare parte delle risorse di cui alla citata legge regionale 12/2013 per destinarle al **"... finanziamento di eventuali progetti innovativi e sperimentali, proposti alla ASL dalle Aziende termali, in coerenza con le previsioni di cui alla succitata Legge n. 135/12 , sulla spending review..."**

Che Idroterme Sardara srl ha presentato un progetto pilota (**allegato A**) innovativo e sperimentale volto all'avvio di un protocollo riabilitativo in piscina termale finalizzato al recupero delle disabilità dovute ai seguenti gruppi patologici : malattie degenerative articolari, tendinopatie (spalla,anca,ginocchio,caviglia), postumi di traumi ossei, articolari e muscolo-tendinei, recupero post-chirurgico per protesi articolari o chirurgia ortopedica, deficit neurologici vascolari, deficit neurologici degenerativi;

Che Idroterme Sardara srl ha proposto di destinare al progetto risorse pari ad euro **200.000,00** a valere su quelle assegnate alla stessa con Legge Regionale 23 maggio 2013, n.12;

che, in data 10 dicembre 2014, tale progetto ha avuto il relativo nulla osta dalla competente Commissione Tecnica Regionale per l'Assistenza Termale, istituita con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità n. 37 del 22 Novembre 2013 e rimanda alla ASL n. 6 di Sanluri per la **"..definizione del protocollo operativo che stabilisca la remunerazione per singolo accesso ed ogni elemento utile alla realizzazione del progetto ed alla valutazione dei risultati attesi.."**;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto disciplina le modalità operative di esecuzione del Protocollo volto all'avvio di un progetto pilota innovativo e sperimentale riabilitativo in piscina termale presentato ai sensi dell'art.13, lettera e-bis) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 sulla "Spending Review" e deliberazione Giunta Regionale 54/2 del 30 dicembre 2013 e finalizzato al recupero delle disabilità, in pazienti fino a 70 anni d'età, per i seguenti gruppi patologici: malattie degenerative articolari con gravi disabilità, tendinopatie (spalla,anca,ginocchio,caviglia), postumi di traumi ossei, articolari e muscolo-tendinei, , deficit neurologici degenerativi, ed in pazienti fino all'età di 80 anni per le seguenti patologie: recupero post-chirurgico per protesi articolari o chirurgia ortopedica, deficit neurologici vascolari, come meglio precisato nell'**allegato B**

Le somme destinate dalla Struttura al presente progetto sono pari ad euro 200.000,00, salvo quanto disposto al successivo art. 9.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuta presentazione dell'autocertificazione richiesta ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2/19 del 19 gennaio 2010 nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA con l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 352.

In fase di prima applicazione, nelle more della revisione degli accreditamenti da parte della Regione, l'Azienda - fatta salva la segnalazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza – dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente protocollo si accede mediante **ricetta medica rilasciata dal medico prescrittore**.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni specialistiche. **La struttura si farà carico di dare adeguate indicazioni con apposito foglio informativo a beneficio dei medici prescrittori(allegato C)**

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta e nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 5 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato B, parte integrante del presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e

regolarità per l'intero periodo di validità del Contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'Azienda.

Ai Pazienti ammessi ai trattamenti sarà garantito dalla Struttura lo standard di prestazioni afferente il trattamento riabilitativo-terapeutico, nonché l'uso dei locali di cura e di quelli per la permanenza in attesa della effettuazione del completo ciclo di trattamento riabilitativo.

La Struttura garantisce ai Pazienti le più idonee condizioni per il soggiorno, atte comunque a favorire il miglior recupero sul piano psico-fisico e psicologico

La data di arrivo dei Pazienti presso la stazione termale deve essere comunicata, anche mediante posta elettronica, all'Azienda.

Al fine di evitare interruzioni al trattamento terapeutico l'inizio del ciclo di cure dovrà preferibilmente coincidere con il primo giorno lavorativo della settimana.

Per ogni singolo Paziente la Struttura provvederà:

1. ad una visita medica di accettazione da parte del fisiatra con compilazione della cartella clinica definita per lo studio;(allegato D) tenendo conto delle indicazioni del medico prescrittore
2. ad impostare il piano terapeutico riabilitativo relativo alla specifica patologia secondo i protocolli indicati dal progetto ovvero a motivare le eventuali modifiche apportate al piano stesso;
3. a trasmettere in copia all'Azienda il piano terapeutico così come definito;
4. a somministrare i trattamenti terapeutico-riabilitativi termali secondo il piano terapeutico di cui al precedente punto 2;
5. ad una visita medica di dimissione a completamento della cartella clinica e compilazione di un foglio di dimissione per il medico prescrittore; (allegato E)
6. ad inoltrare all'Azienda competente una comunicazione riassuntiva contenente tutti gli elementi relativi al trattamento (patologia trattata, tipo di trattamento, data inizio e data fine);
7. a valutare la rispondenza tra i risultati attesi e gli effettivi risultati clinici ottenuti (scheda di valutazione all'ingresso e scheda di valutazione alla dimissione). Monitorare gli indicatori di risultato. L'Azienda, congiuntamente alla struttura, potrà avvalersi della collaborazione dei medici specialisti.
8. alla gestione amministrativa della cartella clinica.

Articolo 6 - Durata delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare le cure , secondo la durata prevista dai protocolli terapeutici indicati dal progetto (allegato A) e con tempi di intervento superiori ai 60 minuti (fino ad un massimo di 120 minuti) utili a garantire una adeguata intensità del trattamento sulla base di indicazione esplicita in fase di valutazione clinica di ammissione.

Il fisiatra della Struttura potrà apportare modifiche alla durata delle prestazioni in relazione allo specifico quadro clinico, garantendo la durata minima di 60 minuti di trattamento e riportando in cartella clinica termale le eventuali motivazioni delle modifiche apportate.

Articolo 7 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le tariffe riconosciute dalla ASL per singolo programma terapeutico giornaliero sono pari ad

Euro 101,00 forfetari omnicomprensivi, relativamente alle prestazioni sanitarie e ai trattamenti riabilitativo-termali e agli accertamenti diagnostici erogati dall'Azienda termale da corrispondere come da disciplina della Legge 136/2010 articolo 3 relativa al conto corrente dedicato all'attività.

Articolo 8 – Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile. La fattura sarà accompagnata da:

1. prospetto/estratto conto riepilogativo con il dettaglio singole impegnative con indicazione delle prestazioni effettuate;
4. gli originali delle **prescrizioni specialistiche** accompagnate da prospetto del programma terapeutico giornaliero firmato dal paziente

Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:

- a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell'Azienda;
- b) prestazioni per cittadini residenti in altre Aziende della Regione;
- c) prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;

L'Azienda, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente.

Articolo 9 – Revisione del progetto

Entro 6 mesi dall'avvio del progetto ~~e comunque entro il 30 luglio 2015~~ la Struttura dovrà comunicare il numero esatto dei trattamenti che intende erogare. Nel caso in cui dovesse ritenersi che residuano delle somme rispetto a quelle destinate al Progetto queste dovranno essere riassegnate dall'Azienda ad integrazione delle somme già destinate alla ordinaria attività termale a favore della Struttura e di cui al contratto stipulato in data 13/03/15 tra l'Azienda e la Struttura stessa.

Articolo 10 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 22/7/15 fino al 28/7/11, con esclusione del rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda tramite raccomandata A/R.

In caso di recesso sulle eventuali somme non utilizzate si applica il disposto di cui al precedente art. 9

Articolo 11 – Analisi risultati

Alla fine della sperimentazione la struttura si impegna alla elaborazione statistica dei dati desunti dalle cartelle riabilitative contenenti i dati clinici, le scale di valutazione e le schede tecniche relative ai protocolli terapeutici somministrati. L'Azienda, congiuntamente alla struttura, potrà avvalersi della collaborazione dei medici prescrittori per le opportune valutazioni. I dati raccolti saranno messi a disposizione dell'Azienda e delle Istituzioni regionali e nazionali.

Articolo 12 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in uguale misura.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per l'Azienda ASL di Sanluri
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

Per le Antiche Terme di Sardara
Il Legale Rappresentante
Dott. Giovanni Corona

